



CITTÀ DI ARONA
PROVINCIA DI NOVARA

COPIA

Verbale di deliberazione n. 82
del **CONSIGLIO COMUNALE**

Seduta pubblica ordinaria di 1^a convocazione

8 OTTOBRE 2013

OGGETTO

**ATTO RICOGNITIVO DELLA COMPLETA ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI CON IL
CONTRATTO DEL 26 OTTOBRE 1963 E TRASFERIMENTO IN PROPRIETA' A TITOLO DI
PERMUTA ORA PER ALLORA DEGLI IMMOBILI DI CUI AL MEDESIMO ATTO -
APPROVAZIONE.**

L'anno duemilatredici, addì otto del mese di ottobre alle ore 18:00 in Arona nella sede del Palazzo Civico, convocato con le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
GUSMEROLI ALBERTO - Sindaco	X				
TAVECCHI Angelo	X		MONTONATI Luigi	X	
PEVERELLI Claudio	X		BROVELLI Laura	X	
AUTUNNO Chiara	X		GUFFANTI FIORI Giovanni		X
MONTI Federico	X		CATAPANO Antonio	X	
GRASSANI Marina	X		ERRICO Diego	X	
BELTRAMI Pietro	X		TRAVAINI Alessandro	X	
CAVALLI Maria	X		VAGLIANI Vincenza	X	
RIZZI Arturo	X		ZIGGIOTTO Mario	X	
BOCCHETTA Maria Lina	X		COSTA Luigi		X
DI NATALE Agostino	X		PAGNOTTA Ortensia	X	

Consiglieri assegnati al Comune: n. 20.

E' presente l'Assessore esterno Matteo POLO FRIZ.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Antonella MOLLIA.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Dott.ssa Maria Lina BOCCHETTA che, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: ATTO RICOGNITIVO DELLA COMPLETA ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI
CON IL CONTRATTO DEL 26 OTTOBRE 1963 E TRASFERIMENTO IN
PROPRIETA' A TITOLO DI PERMUTA ORA PER ALLORA DEGLI IMMOBILI DI
CUI AL MEDESIMO ATTO - APPROVAZIONE.**

Relaziona il Sindaco dr. Alberto GUSMEROLI, esponendo ed illustrando i contenuti della proposta di deliberazione, del tenore seguente:

Il Consiglio Comunale

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.109 del 20/08/2013 avente ad oggetto "Definizione atto ricognitivo relativo all'immobile Palazzo Uffici Finanziari ed immobile denominato Sedime ex fabbricato Dogana – approvazione schema atto preliminare di scrittura privata";

Premesso che:

- per le motivazioni espresse nella suddetta deliberazione alle quali si rimanda è stato approvato lo schema di atto ricognitivo della completa attuazione degli impegni assunti con il contratto del 26 ottobre 1963 e trasferimento in proprietà a titolo di permuta ora per allora dei seguenti immobili denominati:
 - 1) palazzo uffici finanziari;
 - 2) "sedime ex fabbricato dogana";
- la citata D.G.C n.109/2013 è stata trasmessa all'Agenzia del Demanio per l'acquisizione del parere in linea legale dell'Avvocatura distrettuale dello stato, quale elemento imprescindibile al perfezionamento del negozio ricognitivo de quo;
- con citata D.G.C n.109/2013 è stato dato atto che successivamente e solo dopo aver acquisito il parere di cui al precedente punto, lo schema di atto definitivo doveva essere sottoposto al Consiglio Comunale per i provvedimenti di competenza;

Tutto ciò premesso:

- vista la nota in data 2/10/2013 prot. di ricevimento n.2013/13197/DR-TO, in allegato alla presente alla lettera B), con cui il Direttore Generale dell'Agenzia del Demanio comunica di aver acquisito il parere informale per le vie brevi con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che, però, necessita di un maggior tempo istruttorio (come peraltro confermato telefonicamente dal Dirigente preposto);
- visto ed esaminato l'allegato schema di atto ricognitivo, della completa attuazione degli impegni assunti con il contratto del 26 ottobre 1963 e trasferimento in proprietà a titolo di permuta ora per allora, degli immobili di cui al medesimo atto e ritenuto meritevole di approvazione al fine della stipulazione del negozio stesso in forma pubblica;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di subordinare l'efficacia del presente provvedimento nonché la stipulazione dell'atto definitivo, alla acquisizione formale del parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato;

La cons. PAGNOTTA

preannuncia il proprio voto di astensione precisando che già in passato, quando si parlò di questa operazione, manifestò la sua perplessità, che permane, sulla possibilità tecnica e giuridica di farla.

Il cons. TRAVAINI

dichiara che il proprio gruppo esprimerà un voto di astensione perché, dopo aver riflettuto sulla questione, continuano a nutrire dubbi sulla sproporzione che esiste nello scambio che si va ad approvare.

Il cons. ERRICO

interviene per precisare che l'astensione deriva da una scelta prudenziale, mentre, dal punto di vista politico, il fatto che si riesca a risolvere una questione annosa, lo vede favorevolmente disposto.

Il cons. DI NATALE

dichiara di essere sempre convinto, ora come allora, della bontà dell'operazione e preannuncia il proprio voto favorevole.

A conclusione, la proposta viene APPROVATA con votazione espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente:

Voti favorevoli	13
Voti contrari	=
Astenuti	5 (Errico, Pagnotta, Travaini, Vagliani, Ziggiotto)

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata, inoltre, la necessità e l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, visto il seguente esito della votazione, espressa per alzata di mano dai Consiglieri Comunali presenti:

Voti favorevoli	18
Voti contrari	=
Astenuti	=

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo.

ATTO RICOGNITIVO
DELLA COMPLETA ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI CON IL CONTRATTO
DEL 26 OTTOBRE 1963 E
TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ A TITOLO DI PERMUTA ORA PER ALLORA
DEGLI IMMOBILI DI CUI AL MEDESIMO ATTO

Tra le Parti:

- _____, nato a Torino il _____ e domiciliato per la carica in Torino, Corso Bolzano n. 30, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di _____ Piemonte e Valle d'Aosta dell'Agenzia del Demanio - in virtù dei poteri attribuiti ai responsabili delle strutture centrali e territoriali dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in data 11 luglio 2012 e 27 settembre 2012, approvato dal Ministero vigilante e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 250 del 25 ottobre 2012, in qualità di Direttore Regionale Piemonte e Valle d'Aosta come da Determinazioni n. 45, Prot. n. 2010/44744 e n. 53, Prot. n. 2012/29879, ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità - ed in rappresentanza dello stesso Ente, avente sede in Roma, Via Barberini n. 38, Ente Pubblico Economico, istituito a norma dell'art. 57 del D.Lgs. 30.07.1999 n. 300 come modificato dal D.Lgs. 03.07.2003 n. 173, che agisce in nome e per conto dello Stato Italiano - Ministero dell'Economia e delle Finanze, codice fiscale 80207790587 che si allega al presente contratto sotto la lettera "A";
- Dott. _____, Dirigente del Comune di Arona, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica in _____, il quale agisce in nome e per conto del Comune di Arona, codice fiscale e partita I.V.A. _____. Il predetto legale rappresentante del Comune interviene, altresì, al presente atto in esecuzione di _____ che si allega al presente contratto sotto la lettera "B".

PREMESSO

- che con la Legge 8 giugno 1962, n. 603, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 167 del 4 luglio 1962, veniva autorizzata la stipula di una convenzione d'impegno alla cessione in favore del Comune di Arona dell'immobile appartenente al patrimonio dello Stato ivi ubicato e denominato "Palazzo della Dogana", valutato in Lire 55.300.000 (ora pari a Euro 28.560,07), a titolo di permuta alla pari di un edificio da costruire in detta località a cura e spese del Comune medesimo e da destinare a sede degli Uffici Finanziari;
- che, in conformità alla predetta autorizzazione legislativa, con atto del 26 ottobre 1963, prot. n. 19655, Rep. n. 297, registrato a Novara il 15 maggio 1964 al numero 5862, Vol. 338, veniva stipulato un atto mediante il quale:
 - a) il Comune di Arona si impegnava a costruire sull'area di sua proprietà sita in Corso della Liberazione nelle immediate adiacenze di Piazza de Filippi, identificata al N.C.T. del Comune medesimo al mapp. n. 151 del fg. 18, un edificio da destinare a sede degli Uffici Finanziari, in conformità al progetto allegato all'atto, ed a cederlo in proprietà, a titolo di permuta, allo Stato, unitamente all'area di sedime;
 - b) a fronte di tali obbligazioni, l'allora Amministrazione Demaniale dello Stato si impegnava a cedere in proprietà, sempre a titolo di permuta, al Comune di Arona l'immobile

appartenente al patrimonio statale denominato "Palazzo della Dogana", identificato alla partita 81, casa con tettoia detta della dogana, piano terreno vani 21, ammezzato vani 5, primo piano vani 27, secondo piano vani 30, al mappale 367, una volta ultimata e collaudata la nuova costruzione di cui alla precedente lettera a);

- che le parti hanno dato piena attuazione alle pattuizioni contrattuali, provvedendo, rispettivamente:

a) il Comune di Arona a realizzare la nuova costruzione, denominata "Palazzo degli Uffici Finanziari", sull'area di sua proprietà, ed in particolare sul mapp. n. 241, originato dal frazionamento del mapp. n. 151 del fg. 18 del N.C.T. del Comune medesimo, ed a consegnarla in data 3 marzo 1966 all'Amministrazione Finanziaria, che la detiene fin da quella data avendola destinata a sede dell'Ufficio del Registro di Arona e del Comando Brigata della Guardia di Finanza;

b) l'Intendenza di Finanza di Novara a consegnare in data 30 ottobre 1963 (una porzione) ed in data 13 aprile 1966 (la restante parte) l'immobile denominato "Palazzo della Dogana", identificato al Catasto Terreni al Foglio n. 24 mapp. 3, al Comune di Arona, che, dopo aver effettuato la concordata demolizione dell'edificio, ha dato corso all'utilizzo attuale del sedime di risulta come area adibita a parcheggio a pagamento e a verde pubblico. A seguito di tale demolizione la scheda n. 16, relativa all'immobile denominato "Palazzo della Dogana", è stata annullata e l'area di risulta, denominata "Sedime ex Palazzo Dogana", è stata censita al C.T. del Comune di Arona al fg. n. 24, part. 3;

- che l'atto del 26 ottobre 1963 rinviava ad un successivo contratto per la formalizzazione del reciproco trasferimento in proprietà, a titolo di permuta, dei beni immobili sopradescritti:

- che detta formalizzazione non è mai avvenuta ~~per molteplici ragioni non accettabili alle parti~~ e che comunque le ~~stesse~~ ^{PARTI} hanno dato corso al trasferimento e hanno continuato a mantenere nel tempo il possesso dei beni rispettivamente ricevuti in consegna, assumendosi i relativi diritti e gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria;

tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

- ARTICOLO 1 -

La premessa che precede e l'atto stipulato in data 26 ottobre 1963 formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. Si allega, pertanto, il suddetto atto alla lettera "C".

- ARTICOLO 2 -

- Ai fini della esecuzione della convenzione del 26 ottobre 1963, con la presente scrittura le parti, come sopra rappresentate, anche a parziale superamento, per quanto occorra, delle previsioni di cui al sopraccennato atto del 26 ottobre 1963, si danno reciprocamente atto della completa attuazione degli impegni assunti con la convenzione medesima e dichiarano e confermano reciprocamente l'avvenuto trasferimento, a titolo di permuta, dalla data di effettuazione del collaudo della piena proprietà, degli immobili sopra descritti ("Palazzo degli Uffici Finanziari" da parte dell'Ufficio Tecnico Erariale di Novara, da individuarsi nel 13/11/1967, data della nota prot. n. 14334/4528/67, con la quale il predetto Ufficio ha accettato il collaudo effettuato in data 13 giugno 1967) e precisamente: trasferimento, con effetto dal 13 novembre 1967 a titolo di permuta in capo allo Stato Italiano della piena ed esclusiva proprietà dell'immobile denominato "Palazzo Uffici Finanziari", identificato al Catasto Terreni del Comune di Arona al Foglio 18 mapp. 241, Ente urbano, di metri quadrati 470 ed al Catasto Fabbricati come segue:

- Foglio 18 n. 241 sub. 1 (già part. 322 sub. 1), Corso della Liberazione n. 87, piani S1-T-1-2-3 - categoria B/4, classe U, metri cubi 4210, Rendita Euro 9.132,00;

- Foglio 18 n. 241 sub. 2 (già part. 322 sub. 2), Corso della Liberazione n. 87, piani S1-3, categoria A/3, classe 3, vani 7, Rendita Euro 578,43;

- alle coerenze: mappali Foglio 18 numeri 1067, e 1025 del catasto terreni ed altro Foglio di mappa.
- trasferimento, con effetto dal 13 novembre 1967 a titolo di permuta in capo al Comune di Arona della piena ed esclusiva proprietà dell'area denominata "Sedime ex Palazzo Dogana", identificata al Catasto Terreni del Comune di Arona come segue:
 - Foglio n. 24 mapp. 3, incolto produttivo, di are 18.40, classe 1, R.D. Euro 0,48, R.A. Euro 0,10;
 - alle coerenze: mappale Foglio 24 numero 2.

Il comune di Arona, in persona di chi sopra, per quanto possa occorrere, dichiara e prende atto di quanto segue:

- i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie depositate in catasto, che in fotocopia si allegano alla presente scrittura sotto le lettere "D" e "E" per farne parte integrante e sostanziale;
- i dati di identificazione catastale come sopra riportati e le planimetrie depositate in catasto, come sopra allegate sub D" e "E" sono conformi allo stato di fatto;

- ARTICOLO 3 -

Le parti dichiarano e confermano che la permuta è da intendersi avvenuta a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui le unità immobiliari in oggetto attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, azioni, pertinenze, dipendenze, servitù attive e passive inerenti se esistenti e risultanti da giusto titolo, così come pervenuti:

- all'Agenzia del Demanio: "Palazzo Uffici Finanziari", identificato al Catasto Terreni del Comune di Arona al Foglio 18 mapp. 241, Ente urbano, di metri quadrati 470 ed al Catasto Fabbricati come segue: Foglio 18 n. 241 sub. 1 (già part. 322 sub. 1), Corso della Liberazione n. 87, piani S1-T-1-2-3 -- categoria B/4, classe U, metri cubi 4210, Rendita Euro 9.132,00 e Foglio 18 n. 241 sub. 2 (già part. 322 sub. 2), Corso della Liberazione n. 87, piani S1-3, categoria A/3, classe 3, vani 7, Rendita Euro 578,43, alle coerenze: mappali Foglio 18 numeri 1067, e 1025 del catasto terreni ed altro Foglio di mappa;
- al Comune di Arona: "Sedime ex Palazzo Dogana", identificata al Catasto Terreni del Comune di Arona al Foglio n. 24 mapp. 3, incolto produttivo, di are 18.40, classe 1, R.D. Euro 0,48, R.A. Euro 0,10, alle coerenze: mappale Foglio 24 numero 2.

- ARTICOLO 4 -

Le parti, rispettivamente, garantiscono - ora per allora- la piena proprietà, disponibilità e libertà ipotecaria di quanto permutato, franco e libero da qualsiasi peso ed onere pregiudizievole.

- ARTICOLO 5 -

Le parti permutanti, come sopra rappresentate, dichiarano e confermano di essere state immesse nel possesso di quanto oggetto del presente atto sin dal 13 novembre 1967.

- ARTICOLO 6 -

Le parti, come sopra rappresentate, dichiarano e confermano che i beni permutati avevano alla data del 08 giugno 1962 un egual valore di Lire 55.300.000 (ora pari a Euro 28.560,07) per cui esse riconoscono e confermano non essersi fatto luogo ad alcun conguaglio e si rilasciano ora per allora reciproca quietanza, liberazione e discarico.

Le parti dichiarano di rinunciare ad ogni iscrizione d'ufficio derivante da questo atto e rimandano a quanto riportato all'art. 13.

- ARTICOLO 7 -

Le parti, consapevoli di quanto contenuto nella L.R. n. 13/2007 ed all'obbligo di certificare energeticamente gli immobili oggetto di locazione, concessione, vendita, prendono atto della non allegazione di appositi certificati energetici, in considerazione della natura ricognitiva della stipulanda scrittura privata, che dà atto del trasferimento in proprietà degli immobili a far data dal 13.11.1967, anno in cui non vigeva alcun obbligo di certificare energeticamente i cespiti immobiliari.

Si dà atto altresì che la classe energetica attuale sarebbe inconferente con il corrispettivo di cessione riferito alla data di cui all'art. 6.

- ARTICOLO 8 -

I signori nelle loro citate qualità, per quanto possa occorrere, in sostituzione dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiarano, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia urbanistico-edilizia, che la costruzione degli edifici oggetto della permuta in atto risulta iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967 e che, relativamente a quanto permutato, non sono state realizzate opere di trasformazione o mutamento che avrebbero richiesto il rilascio di provvedimenti autorizzativi o la presentazione di denunce o comunicazioni alle competenti Autorità, anche in sanatoria.

- ARTICOLO 9 -

Per quanto possa occorrere, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, le parti, come sopra costituite e rappresentate, dichiarano, confermano e garantiscono:

- che il terreno oggetto del presente atto ha tutte le caratteristiche risultanti dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Arona in data che, in originale si allega alla presente scrittura sotto la lettera "H", e che fino ad oggi non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici che concernono tali aree;
- che non è stata fino ad oggi trascritta nei Registri Immobiliari alcuna ordinanza comunale accertante l'effettuazione di una lottizzazione non autorizzata.

In relazione a tale terreno, le parti, come sopra costituite e rappresentate, dichiarano infine che il medesimo non è stato percorso dal fuoco nei quindici anni anteriori alla stipula del presente atto.

- ARTICOLO 10 -

Le parti, come sopra costituite e rappresentate, per quanto possa occorrere dichiarano e confermano che, trattandosi di terreno edificabile, per l'immobile oggetto del presente atto non esistono diritti di prelazione da parte di alcuno, in base alle vigenti disposizioni di legge in materia agraria e contadina.

- ARTICOLO 11 -

I signori....., nelle loro citate qualità, per quanto possa occorrere, in sostituzione dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci dichiarano che nella conclusione del contratto non ci si è avvalsi di alcuna attività di mediazione ai sensi degli articoli 1754 e seguenti del Codice Civile.

P.07

- ARTICOLO 12 -

L'atto ricognitivo risulta essere stato autorizzato dalla competente Direzione dell'Agenzia del Demanio con la nota 2011/33993/DNC del 26.10.2011, così come vistato in linea legale dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, dapprima con la nota 7532 del 05.07.2012 e, da ultimo, a seguito delle necessarie modifiche formali, nel _____.

Il Comune di Arona ha recepito la soluzione dell'atto ricognitivo mediante delibera 18 del 12.04.2012 del Consiglio Comunale e successivamente ha ratificato il presente testo, a seguito delle necessarie modifiche formali, con delibera del CC _____.

- ARTICOLO 13 -

Le parti si impegnano a trasporre le reciproche volontà manifestate nel presente atto ricognitivo anche al fine di curarne la trascrizione e le formalità di legge mediante deposito del contratto in atto pubblico dinnanzi a Notaio individuato dalle medesime parti.

- ARTICOLO 14 -

La presente scrittura è redatta in esenzione dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 tab. B del D.P.R. 23/10/1972 n. 642.

Tutte le spese per imposta di registro, catastali, ipotecarie e contrattuali inerenti la presente scrittura sono a carico esclusivo del Comune di Arona (NO) in base all'art. 57 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Per l'Agenzia del Demanio

Dott. _____

Per il Comune di Arona

Dott. _____



allegato B)
RICOGNITIVO 05 OTT 2013

A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta

Comunicazione a mezzo fax.
Non segue originale

Torino, **2 OTT. 2013**
Prot. n. 2013/13197/DR-TO

(al n.: 0322/231210)

Al Comune di Arona (NO)
via San Carlo, n° 2
28041 Arona (NO)

c.a. Arch. Tatiana Cosul

Oggetto: Atto ricognitivo relativo all'immobile "Palazzo Uffici Finanziari" sito in Arona (NO), Corso della Liberazione, n° 87 ed immobile denominato "Sedime ex Fabbricato Dogana", Corso della Repubblica sito in Arona (NO).

Con riferimento all'oggetto e facendo seguito agli accordi intercorsi per le vie brevi, si comunica quanto segue.

L'Avvocatura Distrettuale di Stato competente al rilascio del visto in linea legale allo schema di atto ricognitivo già trasmesso a codesta Municipalità in data 21/06/2013 con nota prot. n. 2013/8754/DR-TO e successivamente approvato con Delibera di Giunta n. 109 del 20/08/2013, ha comunicato alla scrivente Direzione Regionale che è in corso l'istruttoria al fine di munire l'atto *de quo* del nuovo visto in linea legale.

Il visto nuovamente richiesto risulta formalmente necessario in considerazione delle osservazioni svolte dal Notaio individuato per il perfezionamento del negozio giuridico in parola, al fine di garantire la salvaguardia degli effetti anticipatori del medesimo; l'*iter* individuato, infatti, prevede la stipula preliminare di una scrittura privata con la contestuale rinnovazione del negozio stesso in forma pubblica, al fine di dirimere ogni difficoltà legata alla trascrivibilità dell'atto in parola.

Ciò nonostante il precedente parere in linea legale dell'Avvocatura di Stato, a parere di questa Direzione Regionale, è sufficiente a rendere il nuovo schema di atto suscettibile di approvazione da parte del prossimo Consiglio Comunale.

Detto parere trova informale conferma nelle considerazioni apprese a colloquio con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che, però, ha rappresentato la necessità di maggior tempo istruttorio quantificabile in un paio di settimane.



Corso Bolzano, 30 - 10121 Torino - Tel 011/56391111 - Fax 011/56391150

e-mail: dre.PiemonteVdA@agenziademanio.it

Contact Center 800.800.023

Ciò permetterebbe di addivenire alla conclusione dell'annosa vicenda secondo le tempistiche già concordate.

Al fine di ottimizzare i tempi endoprocedimentali, si richiede di valutare l'approvazione in Consiglio Comunale dell'atto come proposto non essendo vincolante per lo stesso la formalità del visto in linea legale preventivamente acquisito.

Entro la settimana si provvederà a comunicare la quantificazione degli oneri notarili e spese correlate.

Confidando nella collaborativa sinergia degli Enti per la definizione della vicenda, si ritiene verosimile che l'atto in parola possa essere sottoscritto nel corrente mese.

Cordiali saluti.

Il Direttore Regionale
Ernesto Alemanno
PER IL DIRETTORE DELLA
DIREZIONE REGIONALE
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
Il Responsabile
U.O. Servizi Territoriali - Torino I
Maria Parlagreco

Istruttore della pratica:

G. Sibilla - tel. 011/56391773

giuseppe.sibilla@agenziademanio.it

N. 701/2009 Prot. riservato

Al Dirigente del II Settore
Ing. Mauro Marchisio
Suo Ufficio

Oggetto: Area/Palazzo delle Entrate – Destinazione urbanistica – Bene del patrimonio indisponibile –
Maturazione del possesso ad usucapionem: non opera – Richiesta approfondimenti

Torno sulla questione più volte trattata ma, vista la rilevanza dell'argomento, forse mai a sufficienza, per sollecitare un nuovo ed approfondito esame sull'appartenenza al patrimonio indisponibile del Comune di Arona dell'Area/Palazzo delle Entrate.

Non sfugge a nessuna delle persone coinvolte nell'argomento "permuta Palazzo delle Entrate-Area di Risulta Palazzo della Dogana" che, laddove venisse provata detta circostanza sui sopracitati beni comunali, troverebbe immediato "svuotamento" ogni sostegno alla tesi di intervenuta usucapione su questi patrimoni.

E' infatti noto che l'appartenenza di beni come quelli in trattazione al patrimonio indisponibile del Comune, genera l'impossibilità di sottrarli all'uso cui sono destinati, impedendo la maturazione del possesso ad usucapionem.

Il regime di indisponibilità del bene, per il quale si chiede verifica, si ritiene debba trovare un primo momento di lettura nelle "carte" relative alla strumentazione urbanistica vigente al momento della edificazione dell'area per la costruzione del Palazzo delle Entrate. Non può sfuggire che la destinazione urbanistica conforme, o in ogni caso divenuta tale con la deliberazione consiliare che acconsentì l'edificazione di Uffici Pubblici (utilizzo pubblicistico programmato), non può che aver determinato, se già non lo fosse,

Prot. n° 27701

l'appartenenza del bene al patrimonio indisponibile del Comune.

Se è vero come vero che l'immobile (ora Palazzo delle Entrate) tutt'oggi conserva la destinazione pubblicistica e quindi resta attratto nel regime dell'art. 826 terzo comma del cod.civ., allora l'impignorabilità e l'insuscipibilità del bene di cui discutiamo è nelle cose.

Data la delicatezza e l'importanza della questione per la Città di Arona, La invito a farmi conoscere in tempi ragionevolmente brevi l'esito dei Suoi approfondimenti.

Arona Il, 20 luglio 2009

Il Sindaco
(Prof. Antonio Catapano)

Letto, approvato e sottoscritto.
All'originale firmato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dott.ssa Maria Lina BOCCHETTA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonella MOLLIA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale è in pubblicazione all'Albo Pretorio dal
----- **- 5 NOV 2013** ----- per 15 giorni consecutivi.

Arona, -----
- 5 NOV 2013

PER IL RESP. UFFICIO SEGRETERIA
F.to Valeria RODI

Estratto conforme all'originale per uso amministrativo



UFFICIONARIO INCARICATO

(Handwritten signature)

Il sottoscritto Responsabile Uff. Segreteria, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno -----
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 D. Lgs 267/2000).

Dal Palazzo Civico,.....

PER IL RESP. UFF. SEGRETERIA
F.to